



**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB**

**UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA**

**E SOGGETTO AGGREGATORE**

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307

P.E.C.

## **ALLEGATO n. 3**

### **CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “AGHI E SIRINGHE” IN FABBISOGNO ALLE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA**



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB

UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA

E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA

Tel.: +39 0971668307

P.E.C.

## SOMMARIO

CAPITOLATO SPECIALE.....	1
SOMMARIO .....	2
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - DURATA.....	3
ART. 3 - REGOLE RELATIVE ALLA FORNITURA VARIAZIONE DELLE QUANTITA' E DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4 - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GIURIDICO .....	4
ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6 PREZZO DELLA FORNITURA .....	4
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA –CONFEZIONAMENTO .....	5
ART. 8 – QUALITA' E RISPONDENZA DEL MATERIALE .....	6
ART. 9 AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE .....	6
ART. 10 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	7
ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	7
ART. 12 - PENALITÀ.....	7
ART. 13 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ.....	8
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 15 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ .....	9
ART. 16 - FORO COMPETENTE .....	10
ART. 17. - NORMA DI RINVIO .....	10

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI "AGHI E SIRINGHE" per le quantità specificate nell'allegato n. 4 e con le caratteristiche minime di cui al citato allegato, occorrenti alle Aziende sanitarie Regionali della Regione Basilicata.

### **ART. 2 - DURATA**

La durata del contratto è fissata in CINQUE ANNI, ovvero ad una durata inferiore a cinque anni in caso di completamento anticipato della fornitura. L'appaltatore sarà tenuto a prestare la fornitura in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni, per i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto, ove a ciò richiesto dalla SA, in caso di imprevedibili circostanze di necessità o di urgenza. Le quantità indicate nell'allegato elenco prodotti sono presunte; esse potranno subire variazioni in più (vds. condizioni sotto) o in meno a seconda delle reali esigenze delle Aziende Sanitarie, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

Pertanto, i quantitativi effettivi sono determinati in base agli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta in base all'esigenza.

E' altresì in facoltà di ciascuna Azienda recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti o aggiornamenti delle metodiche praticate. Nel caso in cui nel corso della fornitura, e prima della data di scadenza del contratto, si esaurisca il quantitativo aggiudicato, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare, alle stesse condizioni, il quantitativo fino alla concorrenza di un quinto della quantità aggiudicata.

In casi eccezionali, quali l'urgenza dell'approvvigionamento, potrà essere richiesto al Fornitore di incrementare il quantitativo oltre il quinto. Il Fornitore, in questo caso, ove non si avvale del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento alle stesse condizioni già in essere. La ditta aggiudicataria si impegna al ritiro, con sostituzione o nota di credito di pari importo, dei prodotti a 6 mesi dalla scadenza, previa comunicazione ed assicurazione della corretta conservazione da parte del Responsabile della Farmacia.

### **ART. 3 - REGOLE RELATIVE ALLA FORNITURA VARIAZIONE DELLE QUANTITA' E DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione ha facoltà di variare la quantità delle forniture, in aumento o in diminuzione, senza che l'appaltatore possa reclamare alcuna variazione di prezzo. Le variazioni saranno computate, ai fini della fatturazione, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Nel caso di nuovo materiale da impiegare per la particolare tipologia dell'intervento e comunque a salvaguardia e tutela del paziente, su richiesta del direttore dell'Unità Operativa di riferimento dei vari presidi ospedalieri interessati, si potrà procedere all'acquisizione di nuovi dispositivi in relazione alla tipologia degli interventi. Tali acquisti potranno essere eseguiti mediante procedura in economia per importi non superiori alla soglia comunitaria, a cura del Servizio acquisti e con le modalità che verranno definite in relazione alla situazione di fatto e all'esigenza rappresentata.

#### **ART. 4 - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GIURIDICO**

La Stazione Appaltante provvederà alla pubblicazione dell'esito della gara nelle forme previste dalle vigenti norme, quindi, la sottoscrizione della convenzione.

L'aggiudicazione della gara sarà comunicata alla Ditta Appaltante con i mezzi indicati dal d. lgs. 50/2016.

Ove risultasse dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione richiesta non essere la D.A. in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, la S.A. potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura alla ditta seconda classificata, previa verifica della documentazione di rito, e così via in ordine decrescente di classificazione, nel caso di successive rinunce.

#### **ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto potrà avvenire di regola entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto sono a carico della Ditta.

#### **ART. 6 PREZZO DELLA FORNITURA**

Il prezzo della fornitura sarà quello risultante all'atto di aggiudicazione, e s'intenderà fisso ed invariabile fino alla scadenza del contratto e potrà essere aggiornato, eventualmente, secondo i

coefficienti ISTAT, nonché rispetto agli aggiornamenti dei listini ANAC, dopo il terzo anno della fornitura. Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa all'Azienda Sanitaria franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto e deve essere comprensivo delle seguenti spese: - scarico e deposito del materiale richiesto presso i magazzini delle Farmacie delle Aziende Sanitarie; Il prezzo deve ritenersi, in ogni caso, comprensivo di qualunque altro onere, anche se non previsto, necessario per la fornitura oggetto di gara.

### **ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA –CONFEZIONAMENTO**

La D.A. sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, o comunque di arrecare disagio alla collettività. Ritardi dovuti alla S.A., che dovessero ostacolare la regolare fornitura dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la D.A., ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali. Le ditte aggiudicatarie dovranno essere in grado di effettuare la consegna del materiale, nelle ore antimeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, a proprio rischio e spese di qualunque natura, nei magazzini interessati, che saranno di volta in volta indicati, a seguito di regolare ordine scritto che dovrà essere evaso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dello stesso fatta salva la richiesta di consegne in urgenza che dovrà essere evasa entro le 48 ore successive alla richiesta. La merce dovrà essere accompagnata da tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi e da quelle che eventualmente saranno emanate durante il periodo di validità contrattuale. Eventuali deterioramenti dovuti ad inadeguati imballaggi o negligenza durante il trasporto comporteranno il diritto dell'Azienda di rifiutare i prodotti non conformi alla fornitura richiesta.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile, e le relative cause dell'indisponibilità.

L'Amministrazione Contraente, in caso di impellente necessità al fine di non bloccare l'attività, in relazione ai prodotti indisponibili, potrà procedere all'acquisto degli stessi presso altro fornitore, nel rispetto della graduatoria di gara; in mancanza di offerte valide nella stessa graduatoria, l'Amministrazione Contraente procederà all'acquisto dei medesimi prodotti rivolgendosi

all'offerta di mercato, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

## **ART. 8 – QUALITA' E RISPONDENZA DEL MATERIALE**

L'operazione della rispondenza del materiale è intesa a verificare se i prodotti forniti abbiano i requisiti richiesti dal presente capitolato ed indicati al Capitolato tecnico, nonché ad accertare la rispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quelli ordinati. Anche dopo l'effettuazione della rispondenza del materiale, resterà sempre salva la garanzia dovuta a termine di legge per i vizi occulti e i difetti di qualità non evidenti all'atto di ogni singola consegna, ove ne sia ravvisata la necessità, potranno essere prelevati, a cura di funzionari preposti, campioni del materiale fornito che saranno sottoposti a controllo presso competenti Organi Tecnici di fiducia dell'Azienda Sanitaria.

Per ogni eventuale prelevamento di campioni sarà redatto apposito verbale, alla presenza della persona incaricata dalla ditta alla consegna o, in assenza di questa, da tre funzionari dell'Azienda. In questo ultimo caso il fornitore non potrà muovere successivamente alcuna riserva, eccezione o protesta di alcun genere in ordine al prelevamento dei campioni.

## **ART. 9 AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE**

La ditta potrà proporre alle Aziende Sanitarie o questa alla ditta, previo parere tecnico da parte dell'utilizzatore, di sostituire, a parità di condizioni di contratto, i prodotti aggiudicati con prodotti aventi caratteristiche innovative successivamente immessi in commercio.

Il fornitore si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria, con un preavviso di almeno 60 giorni, della evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e di possibili variazioni da apportare alle forniture oggetto del rapporto contrattuale (p.es per cessata produzione del codice offerto).

Il fornitore dovrà inoltre, espressamente indicare quali prodotti aventi caratteristiche identiche o migliori intenda offrire in sostituzione. La sostituzione per aggiornamento tecnologico dovrà avvenire previa adozione di apposito provvedimento. Tale norma si applica anche per la sostituzione di prodotti non più commercializzati.

Qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative il fornitore è tenuto:

- a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzi;

- a sostituire, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate e giacenti nei magazzini dell'Amministrazione Contraente, in tal caso l'operatore economico interessato dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione o delegare, previo accordo, l'Amministrazione Contraente allo smaltimento degli stessi. In tutti i casi la Ditta si impegna a fornire adeguata formazione al personale utilizzatore.

### **ART. 10 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

### **ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Si rinvia a quanto stabilito nello schema di convenzione

### **ART. 12 - PENALITÀ**

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Azienda la respingerà alla Ditta, che dovrà sostituirla entro dieci giorni.

Qualora l'Appaltatore dovesse non uniformarsi al suddetto obbligo, l'Azienda sanitaria potrà procedere, a norma di Capitolato Generale, all'acquisto da altra ditta in danno.

In caso di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Azienda sanitaria potrà applicare una penale pari al 0.5% del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali.

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Se si dovessero reiterare ritardi in modo da ritardare o bloccare le attività dell'Azienda Sanitaria la stessa avrà il diritto di risolvere il contratto.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo 2 (due) contestazioni scritte relative alla fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con compromissione dei risultati.

### **ART. 13 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ**

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della D.A. dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la D.A. ha in corso con l'Azienda sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla D.A. in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda sanitaria;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del



presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l'Azienda sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

## **ART. 15 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

L'Azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB

UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA

E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307

P.E.C.

delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari dell'Azienda sanitaria in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, o Matera a seconda della sede legale dell'Azienda Sanitaria, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

#### **ART. 17. - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.